Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 31 maggio 1932 - Anno X** **Numero 124**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 31 MAGGIO 1932-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Maggio 1932 - Anno X (Fascicolo 5).

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 31 MAGGIO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sorteggiati per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del debito pubblico: 9ª Estrazione per i premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie.

(3264)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1932, n. 533.
Esonero dall'imposta sulla energia elettrica consumata a bordo delle navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 3, ultimo capoverso, del testo unico di legge per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Ritenuta la necessità urgente di modificare la disposizione di cui al sovraccennato art. 3, ultimo capoverso, del testo unico di legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del testo unico di legge per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:
« Sono da considerare come officine, agli effetti della presente legge, anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su veicoli, escluso le navi, i carri e le vetture automobili. Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'art. 2, secondo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone di abbonamento ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° giugno 1932 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 534.
Autorizzazione ai comuni di Pesaro, Grosseto e Vercelli a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Viste le motivate domande avanzate dai comuni di Pesaro Vercelli e Grosseto per avvalersi della disposizione su accennata;
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzati a riscuotere le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D* il comune di Pesaro per la classe *E* il comune di Grosseto.

Art. 2.

Il comune di Vercelli è autorizzato a riscuotere le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *E* aumentate della metà della differenza fra le aliquote della classe *E* e quelle della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 535.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare due legati.

N. 535. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare due legati disposti a suo favore dalla signora Rachele Brera fu Giuseppe, con l'obbligo d'impiegarli, all'epoca del loro pagamento, nell'acquisto di cartelle del Consolidato 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 536.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generale della Società dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bètharram, con sede in Roma.

N. 536. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generale, con sede in Roma, Corso Umberto I, n. 528, della Società dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Bètharram.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 537.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Santa Chiara dei Frati Minori, con sede in Assisi (S. Damiano).

N. 537. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Santa Chiara, con sede in Assisi (S. Damiano), dei Frati Minori ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia medesima degli immobili già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 538.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Cà Diedo di Rosà.

N. 538. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Cà Diedo di Rosà.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 539.
Riconoscimento giuridico di una nuova parrocchia in Salerno.

N. 539. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 21 settembre 1931, col quale è stata eretta in quella città una nuova parrocchia sotto il titolo del Cuore Sacratissimo di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 540.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola in Catania.

N. 540. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 9 maggio 1932, n. 541.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Napoli dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Napoli.

N. 541. R. decreto 9 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Napoli, con sede in quella città, dei Frati Minori Cappuccini.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 12 maggio 1932, n. 542.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia del S. Costato della Congregazione dei PP. Passionisti, con sede in Manduria.

N. 542. R. decreto 12 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia del S. Costato, con sede in Manduria, della Congregazione dei PP. Passionisti ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia medesima degli immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 12 maggio 1932, n. 543.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Toscana dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Firenze.

N. 543. R. decreto 12 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Toscana, con sede in Firenze, via S. Paolino n. 2, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 31 marzo 1932.

Erezione in ente morale del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada della Malpensa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni in data 10 settembre 1931, n. 323, del commissario prefettizio di Gallarate; 12 settembre 1931, n. 29, del podestà di Cardano al Campo; 11 settembre 1931 del podestà di Casorate Sempione; 8 settembre 1931 del podestà di Somma Lombardo, e da ultimo quella in data 13 settembre 1931 del podestà di Vizzola Ticino, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Varese nella seduta del 23 ottobre 1931;

Ritenuto che con tali deliberazioni i Comuni suaccennati hanno stabilito di provvedere, in consorzio, in unione col Ministero dell'aeronautica, alla sistemazione straordinaria e manutenzione della strada consorziale della Malpensa, nel tratto compreso fra la località Villa Pia, in territorio di Gallarate, e l'Aeroporto della Malpensa, in territorio di Somma Lombardo, e fra la Malpensa e l'innesto della strada provinciale Turbigo-Somma in territorio di Vizzola Ticino;

Visto lo statuto proposto per il governo del Consorzio di cui trattasi;

Viste le note 5 ottobre 1931, n. 34612-D-A-247/31, del Ministero dell'aeronautica e 17 dicembre 1931, n. 5144/5145, del Ministero dei lavori pubblici, nonchè quella in data 25 novembre 1931, n. 10271, dell'ufficio del Genio civile di Milano, concernenti la natura, l'importanza e la esatta denominazione della strada in oggetto del Consorzio suindicato;

Visto il parere in data 19 maggio 1931 della 3ª sezione del Consiglio di Stato, alle cui osservazioni sullo schema di statuto avanti cennato, il Ministero dell'aeronautica si è uniformato;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio costituito fra il Ministero dell'aeronautica e i comuni di Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, con sede ed amministrazione a Gallarate, per la sistemazione straordinaria e la manutenzione della strada consorziale della Malpensa come sopra indicata è approvato ed eretto in ente morale.

Lo statuto del Consorzio predetto, composto di undici articoli, è approvato a tutti gli effetti di legge.

Tale statuto controfirmato dal Nostro Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 4 Interno, foglio n. 2.

(3616)

REGIO DECRETO 17 marzo 1932.

Inclusione della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona fra gli Enti che partecipano al mantenimento dell'Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1480, con il quale veniva fondato in Cremona l'Istituto sperimentale agrario cremonese (Fondazione Giuseppe Robbiani);

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Cremona in data 1° luglio 1931, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1931, n. 15649, e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona in data 27 novembre 1930, approvata dal Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1931, n. 8274/8734, con le quali detti Enti s'impegnano rispettivamente a corrispondere a favore del predetto Istituto il contributo continuativo annuo di L. 25.000;

Ritenuto che fino a quando non sarà stato approvato il nuovo statuto del suddetto Istituto, da redigere a norma dell'art. 3 del citato R. decreto-legge n. 2226, l'Istituto stesso è retto dalle disposizioni contenute nel succitato decreto istitutivo in data 29 ottobre 1922, n. 1480;

Considerato altresì che, a termini del disposto dell'articolo 5 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1480, possono far parte del Consorzio per il mantenimento dell'Istituto gli enti e i privati che vi concorrano con un contributo annuo, e per almeno dieci anni consecutivi, non inferiore a L. 5000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ammessi a far parte del Consorzio per l'Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona (Fondazione Giuseppe Robbiani) l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona, che, giusta l'impegno assunto con le delibere citate nelle premesse, concorreranno rispettivamente al mantenimento dell'Istituto col contributo continuativo annuo di L. 25.000 per 25 anni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 6, Ministero agricoltura e foreste, foglio 172. — BETTAZZI.

(3267)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1932.

Revoca del decreto Ministeriale 7 gennaio 1932-X, col quale veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Iris Steindler.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con decreto Ministeriale in data 7 gennaio u. s., veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana

alla signora Iris Virginia Luigia Steindler, nata a Trieste il 22 gennaio 1899 da Giulio e da Zoe Pagliaro;

Visto l'atto di matrimonio contratto l'11 luglio 1931 dalla suddetta signora col sig. Gracco Fronza davanti l'ufficiale dello stato civile del comune di Trieste;

Ritenuto che il Consiglio di Stato (sezione prima) in data 26 aprile u. s., ha espresso parere favorevole alla revoca del decreto Ministeriale sopracitato, per essersi l'interessata alla data di tale decreto trovata nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, numero 555;

Visto l'art. 9 della citata legge e l'art. 7 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 7 gennaio u. s., con cui veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana alla nominata signora Iris Virginia Luigia Steindler è revocato.

Roma, addì 6 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3270)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1932.

Norme per l'assegnazione e gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in dipendenza di alluvioni e frane.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 705, recante provvedimenti in dipendenza delle alluvioni, frane e mareggiate dell'autunno-inverno 1929-30;

Visto il R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante provvedimenti per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, recante provvedimenti in dipendenza delle alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-31;

Ritenuta l'opportunità di determinare le modalità di assegnazione e gestione dei ricoveri costruiti in base alle suelencate disposizioni legislative;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assegnazione e gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in base alla legge 17 aprile 1930, n. 705, e ai Regi decreti-legge 8 agosto 1930, n. 1350; 29 dicembre 1930, n. 1847, e 26 marzo 1931, n. 346, si applicheranno le norme di cui al decreto Ministeriale 9 settembre 1931, concernente l'amministrazione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in Canosa e Uta per i danneggiati dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

Art. 2.

Ai proprietari di case distrutte da alluvioni, piene e frane in centri abitati, i quali, avendo presentato nei termini all'uopo prescritti la domanda per la concessione del sussidio statale a norma delle vigenti disposizioni di legge, chiedano, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, la cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in cambio del sussidio stesso, l'Amministrazione dei lavori pubblici, tenute presenti le esigenze delle persone rimaste senza tetto a seguito delle alluvioni, piene e frane, ha facoltà di concedere ricoveri, purchè il sussidio concedibile non sia inferiore al 50 per cento del prezzo di costo del ricovero ceduto.

La eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagata dal concessionario in dieci rate semestrali uguali, comprensive del capitale e degli interessi al 4 per cento.

La riscossione delle rate sarà fatta a mezzo degli esattori delle imposte dirette con la procedura e con i privilegi fiscali, stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal Prefetto.

Il decreto del Ministro per i lavori pubblici che assegna il ricovero vale come titolo di proprietà ed in base ad esso, occorrendo, viene iscritta l'ipoteca a favore dell'Amministrazione dello Stato, a garenzia dell'eventuale debito del concessionario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio 359.

(3268)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1932.

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi ad istituire alcuni uffici di cassa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. Banca delle Marche e degli Abruzzi con sede in Ancona è autorizzata ad istituire un ufficio di cassa presso i mercati del pesce di S. Benedetto del Tronto, Porto Civitanova e Fano; e ad esercitare uno sportello staccato alla dipendenza delle proprie filiali operanti in Porto Recanati e

Porto S. Giorgio, nei periodi e nelle ore di funzionamento dei mercati del pesce di queste due ultime piazze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(3269)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-472 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Muzina Giovanni fu Giovanni e fu Princic Marianna, nato a S. Martino - Quisca il 30 giugno 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musina ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3061)

N. 50-226 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Princic Stefano di Valentino e di Gabrielcic Giuseppina, nato a Poggio San Valentino il 1° gennaio 1899 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Maria di Giovanni Sterka, nata a Quisca il 25 marzo 1900, moglie;
Princic Floriano, nato a Plezzo il 28 ottobre 1923, figlio;
Princic Maria, nata a Plezzo l'11 novembre 1924, figlia;
Princic Donato, nato a Plezzo il 13 novembre 1927 figlio;
Princic Carmela di Valentino, nata a Poggio San Valentino il 30 ottobre 1911, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3072)

N. 50-232 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Princic Luigi fu Martino e fu Juric Anna, nato a Fleana (Castel Dobra) il 24 aprile 1874 e residente a Fleana (Castel Dobra), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Caterina di Giov. Batta Sturm, nata a Fleana il 14 maggio 1879, moglie;
Princic Cecilia, nata a Fleana il 25 dicembre 1903, figlia;
Princic Giusto, nato a Fleana il 1° novembre 1908 figlio;
Princic Maria, nata a Fleana il 13 agosto 1910, figlia;
Princic Carlo, nato a Fleana il 9 febbraio 1914, figlio;
Princic Elena, nata a Fleana il 7 febbraio 1920, figlia;
Princic Silveria, nata a Fleana il 7 novembre 1902, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3073)

N. 50-233 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Princic ved. Luigia fu Giacomo Murevec e della fu Vendramin Maria, nata a Medana (Castel Dobra) il 19 febbraio 1878 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Olga fu Giovanni, nata a Medana il 5 ottobre 1903, figlia;
Princic Paolina fu Giovanni, nata a Medana l'11 febbraio 1905, figlia;
Princic Ferdinando fu Giovanni, nato a Medana il 25 luglio 1906, figlio;
Princic Giuseppe fu Giovanni, nato a Medana il 31 agosto 1908, figlio;
Princic Isidoro fu Giovanni, nato a Medana il 6 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3074)

N. 50-231 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Princic Paolina in Kurtin fu Giovanni e della fu Maurencic Luigia, nata a Medana l'11 febbraio 1905 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3075)

N. 50-234 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Princic Giovanni fu Antonio e della fu Kren Lucia, nato a Medana (Castel Dobra) il 18 febbraio 1867 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Clara fu Antonio Sirk, nata a Medana il 6 agosto 1868, moglie;
Princic Eugenio, nato a Medana il 5 marzo 1896, figlio;
Princic Giovanni, nato a Medana il 18 giugno 1906, figlio;
Princic Basilio, nato a Medana il 23 maggio 1908, figlio;
Princic Giuseppe, nato a Medana il 7 febbraio 1892, figlio;
Princic Angela fu Giuseppe, nata a Medana il 2 aprile 1902, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3076)

N. 50-235 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princic ved. Carolina fu Michele Miklaucic e di Maddalena, nata a Cerovo Superiore il 10 dicembre 1852 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Giuseppina fu Giovanni, nata a Cerovo il 10 luglio 1882, figlia;

Princic Giovanni di Giuseppina, nata a Cerovo il 23 febbraio 1915, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3077)

N. 50-236 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princig Caterina in Perin fu Francesco e della fu Maria Missigoi, nata a Fleana il 17 febbraio 1870 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3078)

N. 50-237 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princig Virginia in Zorzon di Antonio e della fu Maria Zalatel, nata a Cormons il 4 marzo 1884 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3079)

N. 50-238 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princig Olga in Cristancig fu Giovanni e di Murenez Luigia, nata a Medana il 5 ottobre 1903 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3080)

N. 50-239 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princig Ersilia in Goss fu Andrea e della fu Nicolausig Maria, nata a Cormons il 28 giugno 1882 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3081)

N. 50-229 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Princic Francesco fu Antonio e della fu Kren Lucia, nato a Medana (Castel Dobra) il 19 settembre 1873 e residente a Medana (Castel Dobra) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Francesca fu Martino Filej, nata a Medana il 30 giugno 1877, moglie;
Princic Giuseppe, nato a Medana il 12 gennaio 1904, figlio;
Princic Elisabetta, nata a Medana il 12 febbraio 1911, figlia;
Princic Giustina, nata a Medana il 5 giugno 1913, figlia;
Princic Egidia, nata a Medana l'8 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3082)

N. 50-227 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princic ved. Caterina fu Giuseppe Cukjati e della fu Pulc Maria, nata a Medana (Castel Dobra) il 15 maggio 1870 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Antonio fu Giuseppe, nato a Medana il 6 aprile 1896, figlio;
Princic Luigia fu Giuseppe, nata a Medana il 12 agosto 1904, figlia;
Princic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Medana il 9 settembre 1908, figlio;
Princic Emilia fu Giuseppe, nata a Medana il 21 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3083)

N. 50-187 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Filej Francesca in Princi fu Martino e della fu Anna Toros, nata a Medana (Castel Dobra) il 30 giugno 1877 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3084)

N. 50-174 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Petric Francesca ved. Fabcic, fu Mattia e fu Planinc Marianna, nata a Gradisce il 15 giugno 1849 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petruzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO

(3085)

N. 50-152 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giuseppe di Antonio e di Rosalia Vidoz, nato a Gorizia il 29 gennaio 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Luigia di Giovanni Bressan, nata a Gorizia il 3 agosto 1895, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3086)

N. 50-5 R

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusjan Francesco fu Paolo e di Gatnik Giuseppina, nato a Ranziano il 29 febbraio 1884 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rusjan Francesca di Giovanni Zojc, nata a Ranziano il 2 aprile 1889, moglie;
Rusjan Francesco Antonio, nato a Ranziano il 22 agosto 1916, figlio;
Rusjan Amalia, nata a Ranziano il 27 ottobre 1913, figlia;
Rusjan Rocco, nato a Ranziano l'11 agosto 1919, figlio;
Rusjan Giovanni Martino, nato a Ranziano il 3 novembre 1921, figlio;
Rusjan Milovano, nato a Ranziano il 4 febbraio 1923, figlio;
Rusjan Stanislao, nato a Ranziano l'8 agosto 1925, figlio;
Rusjan Anna, nata a Ranziano il 6 marzo 1928, figlia;
Rusjan Isidoro, nato a Ranziano il 15 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3087)

N. 50-4 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Rusjan Amalia di Francesco e di Maria Mozetic, nata a Ranziano il 22 febbraio 1892 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3088)

N. 50-3 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Rusjan Giuseppina fu Michele e di Martinuc Francesca, nata a Ranziano il 1° maggio 1876 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3089)

N. 50-1 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Rusjan ved. Giuseppina fu Enrico Vuk e di Bratkovic Francesca, nata a Merna il 10 febbraio 1862 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rusjan Maria, nata a Merna il 6 settembre 1889, figlia;
Rusjan Cristina, nata a Merna il 14 febbraio 1896, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3090)

N. 50-2 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusjan Michele di Giuseppe e di Batistic Giuseppina, nato a Merna il 4 ottobre 1888 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3091)

N. 45-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cukjati Caterina ved. Princi fu Giuseppe e fu Pulc Maria, nata a Medana (Castel Dobra) il 15 maggio 1870 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchiatti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3092)

N. 11419-28236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Ostrouska fu Giuseppe ved. Puntar, nata a Prosecco il 1° giugno 1886 e residente a Trieste, Procecco, n. 157, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Ostruzzi-Pontari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Emilia Ostrouska ved. Puntar sono ridotti in « Ostruzzi-Pontari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilio fu Giuseppe, nato l'8 marzo 1912, figlio;
2. Antonia fu Giuseppe, nata il 16 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1772)

N. 11419-18178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Biagio Ottulich di Francesco, nato a Ossero il 28 agosto 1882 e residente a Trieste, via Torre Bianca n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ottolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Ottulich è ridotto in « Ottolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Socolich in Ottulich di Antonio, nata l'11 gennaio 1889, moglie;
2. Francesco di Biagio, nato il 3 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1773)

N. 11419-27407.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Mlac fu Matteo ved. Kersevan, nata a Trieste il 29 settembre 1878 e residente a Trieste, Gretta di sopra n. 495, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Milazzi-Crisogono »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Mlac ved. Kersevan sono ridotti in « Milazzi-Crisogono ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carlo fu Giuseppe, nato il 26 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1770)

N. 11419-1604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Veneranda Mozetic fu Francesco in Bonifacio, nata a Trieste il 26 ottobre 1894 e residente a Trieste, via Coroneo n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Veneranda Mozetic in Bonifacio è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1771)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 2 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlandrea Corradini, console generale onorario d'Austria a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Firenze, Siena, Arezzo, Perugia, Grosseto, Livorno, Pistoia, Rieti, Terni, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Viterbo, e sul comune di Civitavecchia.

(3271)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 155.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 341 — Data: 27 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Piazza Mario e Costantino fu Marcello e Bertoldi Rosa fu Leone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 485, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1º gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 5 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pirovano Gio Battista fu Antonio, per conto della Società finanziaria ditta Trezza anonima in Verona — Titoli del Debito pubblico: al portatore 17 — Rendita: L. 340, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1º luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

È stato richiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50 per cento n. 558.716 di L. 122,50 intestato a Faravelli Maria fu Francesco nubile, domiciliata a Torrazza di Santa Maria della Versa, e n. 475.546 di L. 122,50 intestato a Faravelli Maria fu Francesco moglie di Achilli Fortunato, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia).

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 118.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 maggio 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra. (Sterlina)	71.85
Francia. (Franco)	76.95
Svizzera. (Franco)	381.25
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.64
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.742
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia. (Corona)	58.05
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.93
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.63
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.60
Olanda. (Fiorino)	7.935
Polonia. (Zloty)	219 —
Rumenia. (Leu)	11.68
Spagna (Peseta)	161.25
Svezia. (Corona)	3.70
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	71.975
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.20
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.40
Id. id. Id. 1940	97.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 119.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 maggio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra. (Sterlina)	71.80
Francia. (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	381.10
Albania. (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.60
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.745
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia. (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.92
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.645
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.60
Olanda. (Fiorino)	7.93
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.70
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	71.975
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.15
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. Id. Id. 1934	99.35
Id. Id. Id. 1940	97.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(3ª pubblicazione). Avviso n. 105.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del consolidato 5 % n. 213988 di L. 5 e n. 255597 di L. 70 intestati a Marotta Socialino fu Raffaele minore sotto la tutela dell'ava paterna Burro Paola fu Pietro, domiciliata a Roccagloriosa (Salerno).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298

Roma, addì 16 gennaio 1932 Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(302)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga del concorso per 150 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie bandito col decreto Ministeriale 28 gennaio 1932.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo stesso anno, col quale venne bandito un concorso per esame a 150 posti di volontario di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari del Regno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al detto concorso e le date dei relativi esami;

Tenuto conto delle nuove vacanze verificatesi nel ruolo del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso col predetto decreto Ministeriale 28 gennaio 1932, resta fissato in 150.

Il termine per la presentazione delle relative documentate istanze di ammissione è prorogato al 30 giugno p. v. e gli esami avranno luogo nei giorni 17 e 18 ottobre corrente anno, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni stabilite nel predetto bando di concorso.

Gli impiegati di ruolo ed i volontari in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, possono, indipendentemente dai limiti di età stabiliti dall'ordinamento in vigore per l'ammissione in carriera, partecipare al concorso medesimo, purchè siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(3277)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 15 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a 15 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo fra i commessi dell'Ispettorato corporativo nonchè tra i cottimisti ed il personale avventizio dello stesso Ispettorato che prestino servizio almeno dal 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami gli aspiranti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle corporazioni) domanda in carta da bollo da L. 5, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente.

I cottimisti e gli avventizi dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto 18 anni;

2° certificato rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

5° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

6° certificato dell'esito definitivo di leva. Per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore, e che hanno tenuto buona condotta;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° certificato di licenza di scuola media inferiore o di diploma corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure certificato di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione agli esami i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti scolastici.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Tutti indistintamente i candidati che intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono inviare i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

Per l'ammissione agli esami si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Non saranno ammessi agli esami i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma presso il Ministero delle corporazioni nei giorni e nelle ore di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dei candidati dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale

La prova scritta consisterà in una composizione italiana od in un saggio di dattilografia, a scelta del candidato

Per lo svolgimento del tema di composizione italiana saranno assegnate 4 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema

Per il saggio di dattilografia sarà assegnata la durata complessiva di un'ora e mezza. Detto saggio consisterà nella copiatura di un brano di prosa italiana a stampa per la quale sarà assegnato il tempo massimo di un'ora, e di un prospetto numerico per la copiatura del quale sarà assegnato il tempo massimo di mezz'ora.

I candidati che sceglieranno questa prova dovranno in essa dimostrare di essere veloci e precisi dattilografi, raggiungendo nella copia della prosa almeno la velocità media di 50 parole al minuto.

Sono argomento dell'esame orale le seguenti materie:

Nozioni generali sull'ordinamento corporativo e sull'ordinamento amministrativo dello Stato, con speciale riguardo ai servizi del Ministero delle corporazioni.

Esercizi di aritmetica elementare.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e della media dei punti riportati nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti assegnati a ciascun candidato nella votazione complessiva.

A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore e salve le preferenze di cui alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente i provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni d'ordine senza periodo di prova e saranno collocati subito dopo gli alunni d'ordine inquadrati ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

1° di un funzionario del Ministero delle corporazioni o dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°, presidente;

2° di un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni e di un ispettore corporativo, ambedue di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(3263)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 22 posti di alunno d'ordine in prova.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n 2395, e 30 dicembre 1923, n 2960, nonchè i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 7 dicembre 1924, n 2062;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del gruppo *C* della Corte dei conti.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno

dei titoli di studio di cui al successivo articolo 3 o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del ruolo del gruppo *C* e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

b) coloro che, alla data del 18 dicembre 1930, appartenevano a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, ed erano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto;

c) il personale che presti ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che dal 18 dicembre 1930 eserciti le mansioni proprie del personale di gruppo *C* del ruolo della Corte dei conti e sia da quest'ultima data in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto.

Potranno peraltro essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati, di cui alle lettere *b)* e *c)*, che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale del ruolo della carriera di revisione e d'ordine della Corte e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 5, dovrà pervenire alla Corte dei conti — Segretariato generale — non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune d'origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha la sua residenza;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato del prefetto della Provincia attestante che il candidato ha tenuto sempre regolare condotta politica;

f) certificato rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) certificato dell'esito dell'eventuale visita di leva e per gli ex combattenti ed invalidi di guerra, copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) tessera di iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

l) diploma di licenza di scuola media inferiore conseguita entro il 18 dicembre 1930, od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini delle vigenti disposizioni.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo, che non siano provvisti di uno dei titoli di studio sopra indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda anche apposito certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate la qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata di essi.

I servizi straordinari eventualmente prestati presso altre Amministrazioni statali anteriormente al 18 dicembre 1930 dovranno essere documentati con certificati delle competenti autorità, da cui risultino la durata e la qualità dei servizi medesimi.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto e quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* dovranno essere debitamente legalizzati.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *l)* e copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, dell'ora e del giorno in cui si effettueranno le prove scritte e quella orale.

Gli esami avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nel capo sesto del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, tenute presenti le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

I vincitori del concorso, salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

I. — Componimento italiano.
II. — Problema di aritmetica elementare.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

I. — Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
II. — Nozioni sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di dattilografia.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI.

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1931 col quale venne bandito il concorso a 22 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte per il suindicato concorso avranno luogo nei giorni 12 e 13 settembre 1932 - Anno X.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, addì 28 maggio 1932 - Anno X

Il Presidente: GASPERINI.

(3619)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.